



e-CAMPUS
UNIVERSITÀ

UNIVERSITA' TELEMATICA E-CAMPUS

Convenzione per l'attivazione di un tirocinio formativo curriculare

TRA

L'UNIVERSITA' TELEMATICA E-CAMPUS, codice fiscale 90027520130, PEC placement.convenzioni@pec.uniecampus.it, con sede legale in Novedrate, via Isimbardi 10, C.A.P. 22060 (CO), d'ora in poi denominata "**soggetto promotore**", rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Marco Margarita, nato a Roma il 19/07/1965

E

L'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. V.C.O. del Verbano Cusio Ossola, con sede legale in OMEGNA, via G. Mazzini n 117, C.A.P. 28887 (VB), n° telefono 0323 868178, fax 0323 643020, Indirizzo mail formazione@aslvc.it, PEC protocollo@pec.aslvc.it, Codice fiscale n. 00634880033, d'ora in poi denominato "**soggetto ospitante**", rappresentata dal Direttore Generale, dal Dr. Giovanni Caruso, nato a Catania, il 13/09/1952.

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e attività pratica per affinare il processo di apprendimento e di formazione, in conformità al Regolamento Tirocini dell'Ateneo eCampus.

Si conviene quanto segue:

Art.1

Il soggetto ospitante ASL VCO si impegna ad accogliere presso le sue strutture un numero **massimo di 01-uno soggetti** per lo svolgimento di un tirocinio curriculare su proposta dell' UNIVERSITA' TELEMATICA E-CAMPUS

Art.2

Il tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro.

1. Il tirocinio curriculare può essere attivato solo nei confronti di iscritti di eCampus e si svolge all'interno del periodo di frequenza del corso di studi eventualmente, anche non direttamente, in funzione del riconoscimento di crediti formativi universitari (ad. es. tirocinio per l'elaborazione della tesi di laurea).
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un Tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto,ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale ;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
 - le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art.3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art.4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore. Il soggetto promotore si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta).
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.
3. A conclusione di ogni esperienza di tirocinio il Soggetto Ospitante si impegna a compilare il Modello scheda di Valutazione fornito dall'Ufficio Tirocini dell'Università.

Art.5

Preso atto che, ai sensi dell'art.2 comma 1 lett. A) del D. Lgs. N. 81/2008, i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori"; le parti si impegnano a farsi carico della formazione spettante e delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalle normative vigenti:

- "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. N. 81/2008 a carico del soggetto ospitante.
- "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", ai sensi dell'art. 37 e dell'art. 41 D. Lgs. N. 81/2008, così come definiti dall'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011.

Art.6

La presente Convenzione decorre dalla data di stipulazione ed ha la **durata di un anno**, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti mediante lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza. Può essere rinnovata alla scadenza con esplicita richiesta di una delle parti e di comune accordo fra le parti stesse, con relativo atto formale.

Art. 7

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D. P. R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi vigenti in materia di tirocini curriculari.

Data.....

(Timbro e firma del soggetto ospitante)
ASL VCO
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giovanni Caruso

Data.....

(Timbro e firma del soggetto promotore)
Università eCampus
Il Rappresentante Legale
Dott. Marco Margarita

